

Civile Ord. Sez. 3 Num. 7555 Anno 2021

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: OLIVIERI STEFANO

Data pubblicazione: 17/03/2021

ORDINANZA

RDINARIA

sul ricorso 28000-2018 proposto da:

R.G.N. 28000/2018

CHIMETTO ALESSANDRO, CHIMETTO SIMONE, MANTOAN Cron. 7555

ALESSIA, GREGOLIN ANGELA FEDERICA, Rep.

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E Ud. 24/11/2020

GIANTURCO 1, presso lo studio dell'avvocato cc

DOMENICO APICE, e rappresentati e difesi

disgiuntamente dall'avvocato ANTONIO ROMEO e

dall'avvocato DOMENICO APICE;

2020

- ricorrenti -

2188

contro

FINO 2 SECURITISATION SRL, domiciliata presso

1

la Cancelleria della Corte Suprema di
cassazione, rappresentata e difesa
dall'avvocato ANNA RODELLA
(anna.rodella@ordineavvocativicenza.it);

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1815/2018 della CORTE
D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 24/11/2020 dal
Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

Fatti di causa

In riforma della decisione di prime cure, la Corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 26.6.2018 n. 1815, ha dichiarato inefficaci, nei confronti di UNICREDIT s.p.a. (da qui la Banca), gli atti pubblici di costituzione dei due fondi patrimoniali, rogati in data 13 e 17 maggio 2016, in ciascuno dei quali, rispettivamente, i coniugi Alessandro Chimetto e Federica Angela Gregolin, ed i coniugi Simone Chimetto ed Alessia Mantoan, avevano trasferito immobili di pregio, di proprietà esclusiva dei Chimetto, costituiti da un villino ed annessi, in Comune di Castagnero, via Fontana Fozze, nonché da un altro villino ed annessi, in Comune di Castagnero, via Veneto.

Il Giudice di appello, premesso che la costituzione del fondo patrimoniale per le esigenze della famiglia ex art. 170 c.c., comportando un vincolo di destinazione dei beni patrimoniali in esso inseriti, era suscettibile di arrecare pregiudizio alle ragioni della Banca, venendo a diminuire la garanzia generica offerta dal patrimonio dei debitori alla soddisfazione del credito insorto anteriormente agli atti dispositivi, vantato dalla Banca nei confronti sia della debitrice principale, Essiccatoio Berico s.r.l. -dichiarata

successivamente fallita-, sia nei confronti dei soci e titolari degli organi esecutivi della società, Alessandro e Simone Chimetto, che avevano prestato, in data 4.12.2015, fidejussione nell'interesse della società, ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti legali di cui all'art. 2901 c.c., atteso che : 1- i condebitori non avevano fornito prova della sufficienza del residuo patrimonio rimasto a loro disposizione; 2- irrilevante era la presenza di altri coobbligati proprietari di numerosi immobili, occorrendo avere riguardo esclusivamente alla garanzia generica offerta dal disponente; 3- la qualità soggettiva dei debitori-garanti, di soci ed amministratori della società fallita, dimostrava che gli stessi al momento della costituzione dei fondi erano consapevoli del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.

La sentenza di appello, notificata in data 26.6.2018, è stata ritualmente impugnata per cassazione da Simone ed Alessandro Chimetto e dai rispettivi coniugi, con ricorso affidato ad otto motivi, e notificato in forma telematica, in data 24.9.2018, a DOBANK s.p.a., quale mandataria di UNICREDIT s.p.a., all'indirizzo Ini-PEC dobank.pec@actaliscertymail.it , nonché all'indirizzo PEC del difensore domiciliatario avv. Anna Rodella.

Ha resistito, con controricorso, Fino 2 Securitisation s.r.l., quale cessionaria “pro soluto” del credito litigioso, trasferito da UNICREDIT s.p.a., in virtù di “*contratto di cessione di crediti in blocco*”, stipulato con atto pubblico in data 14.7.2017, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 30.4.1999 n. 130.

Non ha svolto difese la intimata DOBANK s.p.a..

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Ragioni della decisione

Questioni pregiudiziali

A -) Preliminarmente rileva il Collegio che la parte resistente, costituitasi nel giudizio di legittimità, va individuata in FINO 2 Securitisation s.r.l., società che, nelle more del

giudizio, è succeduta a titolo particolare nel rapporto controverso. Il riferimento, contenuto nella “intestazione” del controricorso, a DOBANK s.p.a. “*quale mandataria con atto notaio Anita Varsallona di Milano in data 20 luglio 2017 nr.ri 60850 Rep. E 11358 Racc.*”, deve intendersi, infatti, “*tamquam non esset*”, non spiegando tale indicazione alcuna efficacia ai fini della designazione della società mandataria a rappresentare, quale parte formale, nel presente giudizio di legittimità, FINO 2 Securitisation s.r.l. (parte sostanziale), atteso che, come è dato evincere dalla “procura speciale ad litem” rilasciata in calce al controricorso, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., il potere di rappresentanza processuale, ossia il “*jus postulandi*” è stato conferito all’avv. Anna Rodella, soltanto dal dott. Ennio Neri, in persona del quale agisce esclusivamente la società cessionaria del credito, e non anche DOBANK s.p.a., con la conseguenza che il difensore indicato è chiamato a compiere gli atti del processo nell’interesse della sola parte sostanziale che lo ha nominato, essendo, quindi, del tutto irrilevante la ulteriore indicazione - reiterata anche nella procura ad litem - secondo cui FINO 2 Securitisation s.r.l., aveva “*conferito*” a DOBANK s.p.a. “*la procura per la gestione, anche stragiudiziale, dei crediti acquistati pro soluto da UniCredit s.p.a.*”.

Ritualmente costituita nel giudizio di legittimità, come parte resistente, deve dunque ritenersi soltanto FINO 2 Securitisation s.r.l., quale cessionaria in blocco dei crediti (tra cui anche quello a tutela del quale è stata esperita l’azione revocatoria) trasferiti da UNICREDIT s.p.a., ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 30.4.1999 n. 130 (nel testo vigente *ratione temporis*), con contratto rogato in data 14.7.2017 ed efficace dalla medesima data, giusta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’8.8.2017, parte II, n. 93, depositata in allegato al controricorso al n. 3 dell’elenco documenti.

In contrario non viene in rilievo la questione della inammissibilità dell’intervento nel giudizio di legittimità, costantemente affermata da questa Corte, secondo cui sono soggetti del giudizio di cassazione unicamente coloro che furono parti dei giudizi precedenti (fra le molte, Cass. civ., sez. VI, n. 7467/2017; Cass. civ., sez. I, n. 17974/2015; Cass. civ., sez. lav., n. 6348/2009; Cass. civ., Sez. Un., n. 9753/1994), con

la conseguente inammissibilità dell'intervento di soggetti che non furono parti in tali giudizi precedenti.

Non vi è, infatti, ostacolo a riconoscere, nel caso di specie, la legittimazione della società cessionaria, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso, a contraddire con il controricorso nel giudizio di legittimità, avendo questa Corte - con interpretazione costituzionalmente conforme all'art. 24 Cost. - ritenuto irragionevole impedire al successore nel diritto, pur nel totale disinteresse ed in difetto di difese svolte dall'avente causa (ossia dalla parte intimata, avendo partecipato al giudizio di merito), di esercitare qualsiasi difesa, dovendo esclusivamente subire gli effetti del giudicato: pertanto, ricorrendo il presupposto indicato, deve essere riconosciuta la legittimazione a contraddire di FINO 2 Securitisation s.r.l., quale unica parte resistente nel giudizio di legittimità, in analogia all'orientamento giurisprudenziale che legittima il successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. a proporre impugnazione, mediante ricorso per cassazione, nella inerzia del dante causa (cfr. **Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5759 del 23/03/2016; id. Sez. 1, Sentenza n. 11638 del 07/06/2016; id. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019**).

B -) I ricorrenti, nella memoria illustrativa, hanno eccepito il difetto di titolarità in capo a FINO 2 Securitisation s.r.l. del diritto controverso, rilevando come altro sia il diritto di credito che costituisce il presupposto legale dell' "*actio pauliana*", in quanto pregiudicato dall'atto dispositivo che ha determinato la diminuzione della garanzia generica apprestata dal patrimonio del debitore, ed altro sia, invece, il diritto ad agire per conseguire la inopponibilità dell'atto dispositivo, ovvero a richiedere in via giudiziale la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto dispositivo compiuto in pregiudizio delle ragioni del creditore.

La eccezione, che appare svolta sotto il profilo della insussistenza della "legitimatio ad causam" passiva, è da ritenere infondata.

Indipendentemente dalla questione in diritto se, con il trasferimento del diritto credito, vengano o meno cedute anche le azioni che derivano dalla titolarità del credito,

tra cui anche quelle a tutela del credito, e dalla configurabilità di una titolarità del diritto di azione -concernente il credito- disgiunta dalla titolarità del credito, occorre rilevare che, nella specie, ogni ostacolo al riguardo viene ad essere superato in considerazione dello stesso oggetto dell'atto di cessione, che comprende oltre ai crediti anche le correlate iniziative legali e giudiziali necessarie e strumentali alla esazione dei crediti trasferiti.

La controricorrente, infatti, si qualifica come *“società costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, ed avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti”* ed agisce in giudizio *“in forza di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999, concluso in data 14 luglio 2017”* avendo la cessionaria acquistato pro soluto, da UNICREDIT s.p.a., tutti i crediti, *“inclusa la posizione debitoria di cui al presente atto, come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2017, parte II, n. 93”* (controricorso pag. 1-2).

Orbene il trasferimento ha avuto ad oggetto la *“intera posizione”* credito-debitoria (*“tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi, e quant'altro”*), e dunque non soltanto il credito vantato verso il debitore principale ma anche quello accessorio vantato verso i fidejussori, rimanendo incluse nel trasferimento altresì le azioni connesse, eventualmente oggetto di giudizi pendenti, in quanto strumentali alla conservazione e riscossione dei crediti, come è dato chiaramente evincere dal contenuto dell'atto di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte II 8.8.2017 n. 93, ritualmente depositata in allegato al controricorso (depongono in modo inequivoco i poteri conferiti dalla società cessionaria alla propria mandataria: *“...porre in essere le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche se del caso attraverso la escussione delle relative garanzie....”*).

Pertanto, diversamente da quanto ipotizzato dai ricorrenti, FINO 2 Securitisation s.r.l., nell'atto di controricorso, allegando di essere cessionaria della situazione attiva credito-debitoria nei confronti dei fidejussori e di subentrare nel giudizio pendente -avente ad oggetto l'azione revocatoria proposta dalla società che poi ha ceduto in blocco il credito-

, non assume affatto il vanto di un diritto altrui, in violazione dell'art. 81 c.p.c., ma afferma un diritto proprio, in relazione al quale non si configura soltanto la legittimazione all'esercizio del potere di riscossione, ma anche la legittimazione all'esercizio dei poteri e delle azioni giudiziali aventi ad oggetto la conservazione della garanzia generica dei debitori ai fini della eventuale soddisfazione coattiva del credito ceduto.

C -) FINO 2 Securitisation s.r.l., nella parte conclusiva del controricorso, relativa alle controdeduzioni svolte al primo motivo di ricorso (cfr. controricorso, pag. 6), ha eccepito che il ricorso deve considerarsi affetto da nullità - e quindi deve essere dichiarato inammissibile - in quanto notificato a DOBANK s.p.a. "*in proprio*", anziché nei confronti di UNICREDIT s.p.a., che era parte sostanziale del giudizio di merito, non essendo stata tempestivamente eseguita, pertanto, la notifica nel termine di decadenza ex art. 325 c.p.c..

La eccezione non ha pregio in quanto, oltre alla notifica telematica eseguita presso l'indirizzo PEC della detta società, i ricorrenti hanno notificato ritualmente il ricorso per cassazione, anche presso il domicilio digitale del difensore della parte formale che era stata in giudizio in grado di appello, nella qualità di mandataria con rappresentanza di UNICREDIT s.p.a.: ne segue che, correttamente, i ricorrenti hanno individuato tale parte processuale in DOBANK s.p.a., e la notifica eseguita presso il domicilio del difensore della stessa, unitamente alla indicazione della sentenza impugnata, non consente alcun dubbio in ordine alla qualità da riconoscere alla società destinataria della consegna del ricorso per cassazione, evocata quale mandataria di UNICREDIT s.p.a..

Esame dei motivi di ricorso

Con il *primo motivo* viene dedotto il vizio di *violazione o falsa applicazione degli artt. 348 c.p.c. e 71 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360co1 n. 3 [recte: n. 4] c.p.c.*

Assumono i ricorrenti che l'atto di appello era stato loro notificato da DOBANK s.p.a. ma, nella nota di iscrizione a ruolo della causa in appello (n. 624/2017 RG), era stata indicata come parte appellante soltanto UNICREDIT s.p.a., senza specificazione del rapporto che intercorreva tra tale società e DOBANK s.p.a. : sicchè dalla nota di iscrizione a ruolo risultava parte costituita in giudizio UNICREDIT s.p.a., mentre l'atto di appello risulta proposto da DOBANK s.p.a., per conto della quale stava in giudizio il procuratore "ad litem" avv. Rodella. Stante l'incertezza sulla parte costituita in giudizio, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la improcedibilità della impugnazione ex art. 348 c.p.c., per mancata costituzione dell'appellante.

Con il **secondo motivo** viene dedotto il vizio di *violazione o falsa applicazione degli artt. 1393 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360col n. 3 c.p.c.*

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata, in quanto il Giudice di appello avrebbe erroneamente riconosciuto DOBANK s.p.a., anziché UNICREDIT s.p.a., "titolare del diritto di azione" a tutela del credito e legittimata ad esperire l' "actio pauliana", sebbene la società "mandataria" avesse soltanto indicata, ma non anche prodotto la procura "ad negotia", in data 22.1.2008 n. 356676 Rep., per atti notaio dott. Pietro Sormani, in Milano, che le avrebbe conferito UNICREDIT s.p.a.: in conseguenza la Corte territoriale aveva riconosciuto in capo a DOBANK s.p.a. il diritto per il quale veniva chiesta la tutela, pur in "in assenza di prova della titolarità della posizione giuridica sostanziale e processuale fatta valere in giudizio" (ricorso pag. 10-11).

Con il **terzo motivo** si deduce il vizio di *omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360col n. 5 c.p.c.*

Il motivo viene svolto solo "cautelativamente", qualora la censura svolta nel precedente motivo di ricorso, dovesse ritenersi inquadrabile nell'errore in fatto, piuttosto che nella violazione di norme di diritto.

I tre motivi attengono tutti a questioni pregiudiziali inerenti la verifica della legittimazione attiva e della regolarità della costituzione in giudizio di DOBANK s.p.a. , rispettivamente, quale parte attrice in primo grado, e quale parte appellante in secondo grado.

Il **primo motivo**, tuttavia, va esaminato prioritariamente, in quanto è diretto a far valere un vizio di nullità processuale insanabile, cui la norma ricollega la inemendabile sanzione della improcedibilità della impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di prime cure.

Il motivo è infondato.

I ricorrenti assumono che la discrasia tra la indicazione della parte appellante (UNICREDIT s.p.a.) nella “*nota di iscrizione a ruolo*”, redatta ai sensi dell’art. 71 disp. att. c.p.c., e la parte (DOBANK s.p.a.) che si era, invece, costituita nel giudizio di appello, comportasse una incertezza assoluta in ordine alla identificazione del soggetto del rapporto processuale, non risultando dalla predetta “*nota di iscrizione*” il rapporto di mandato costituito tra le due società, e dunque traducendosi tale incertezza in un difetto di validità della costituzione in giudizio, tale vizio determinava la improcedibilità dell’atto di appello.

L’assunto difensivo deve essere disatteso per le seguenti ragioni:

- eventuali errori nella redazione della “*nota di iscrizione a ruolo*” non determinano alcun vizio di nullità insanabile. La funzione che le norme processuali assegnano alla redazione (art. 71 disp. att. c.p.c.) ed al deposito (art. 347, comma 1, c.p.c. che rinvia all’art. 165, comma 1, c.p.c.) della nota di iscrizione a ruolo, è, infatti, esclusivamente quella di consentire la attivazione del processo: il Cancellerie, all’atto della costituzione della parte, riceve anche la predetta “*nota*” e provvede alla iscrizione della causa nel ruolo generale, ed alla formazione del fascicolo di ufficio (art. 168, comma 1 e 2 c.p.c.) che presenta al Capo dell’Ufficio giudiziario, il quale provvede alla assegnazione della causa alla sezione e/od al Giudice (collegiale o monocratico) designato per la trattazione, cui il fascicolo viene

trasmesso per lo svolgimento della prima udienza (ex art. 350 c.p.c. in grado di appello) nella quale deve essere previamente verificata la rituale costituzione del contraddittorio tra le parti, onde garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Si tratta, dunque, di accertare se il dedotto asserito errore nella indicazione di UNICREDIT s.p.a. (anziché di DOBANK s.p.a.) quale parte appellante, nella "nota di iscrizione a ruolo", abbia o meno impedito od alterato il perseguimento dello scopo cui è preordinato tale atto ovvero abbia leso i diritti costituzionali di difesa delle parti appellate. E tale verifica non può che risultare negativa, alla stregua del consolidato principio di diritto secondo cui: *"i vizi dell'iscrizione della causa a ruolo, ed in particolare quelli che si risolvano in un errore materiale nell'indicazione del nome dell'attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, qualora l'errore, essendo agevolmente riconoscibile, non precluda alla parte destinataria della notificazione dell'atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. Tali vizi risultano, invece, idonei a comportare l'invalidità dell'iscrizione stessa e del conseguente successivo corso del giudizio quando implicino violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale"* (cfr. **Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13528 del 11/06/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 21960 del 24/10/2011; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25901 del 15/12/2016**)

- nella specie lo scopo cui è preordinato il deposito e la consegna al Cancelliere della "nota di iscrizione a ruolo", effettuati dalla parte che si costituisce nel giudizio, è stato pienamente raggiunto, con effetto sanante dell' "asserito" vizio identificativo della parte appellante, ex art. 156, comma 3, c.p.c., essendosi regolarmente instaurato il contraddittorio alla data di udienza portata a conoscenza delle parti appellate con la notifica dell'atto di impugnazione: la prima udienza di comparizione, infatti, si è regolarmente svolta alla presenza di

entrambe le parti appellante (DOBANK s.p.a. n.q. di mandataria di UNICREDIT s.p.a.) e delle parti appellate, essendo state in grado queste ultime di individuare senza incertezze la causa, l'oggetto della stessa, e la corrispondenza della parte appellante a quella costituita in primo grado, ed avendo quindi potuto svolgere compiutamente tutte le loro difese, non avendo quindi determinato l'asserita erronea redazione della nota di iscrizione a ruolo, alcun "vulnus" ai diritti di difesa nè al principio del contraddittorio.

L'asserito errore nella "*nota di iscrizione a ruolo*" della indicazione del nominativo della parte appellante, quando anche integrante un vizio di nullità della stessa, non ha, in ogni caso, impedito la rituale costituzione in giudizio della parte appellante, coincidente con quella che aveva proposto e notificato l'atto di impugnazione avverso la decisione di prime cure.

Diversa questione - del tutto estranea al vizio di nullità afferente la nota di iscrizione a ruolo - attiene, invece, al difetto di legittimazione ad impugnare od ancora alla mancanza della titolarità del diritto sostanziale controverso, in capo a DOBANK s.p.a., questione che viene ad essere prospettata con il secondo e terzo motivo di ricorso.

Il **terzo motivo**, pur se proposto in via cautelativa, va dichiarato palesemente inammissibile.

Il vizio di "*error in procedendo*" (per omessa rilevazione del difetto di condizioni di ammissibilità dell'azione) non può essere confuso con la denuncia di un "*errore di fatto*" - censurabile in relazione al diverso paradigma di cui all'art. 360co1 n. 5 c.p.c. -, venendo, invece, in rilievo l'attività processuale del Giudice di merito, nel sindacato di legittimità, non come valutazione di un fatto, ma per i suoi effetti, in base al principio affermato da questa Corte, secondo cui il vizio processuale dedotto in sede di legittimità, non può scindersi nella sua componente fattuale ed in quella normativa, atteso che il sindacato di legittimità non può che avere ad oggetto il "*fatto processuale*" unitariamente considerato, in relazione al concreto svolgimento delle attività compiute

dalle parti e dal giudice, con la conseguenza che - una volta ritualmente dedotto il vizio di nullità processuale - la Corte non incontra limiti all'accesso diretto agli atti del processo onde verificare se l'attività compiuta dal Giudice corrisponda o meno allo schema legale della norma processuale: l'errore processuale, pertanto, va riconosciuto per tale, tanto nel caso in cui il potere esercitato dal Giudice non corrisponda a quello attribuito dalla norma, eccedendo dai limiti imposti od insussistendo i presupposti previsti dalla norma processuale; quanto nel caso in cui il potere, se pure in astratto conforme a quello previsto dalla norma processuale, tuttavia viene esercitato in base ad una errata valutazione del "*fatto processuale*" rilevante che la norma considera in astratto, rispetto alla successiva attività svolta dal Giudice, come elemento presupposto dell'effetto processuale (cfr. **Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012**), dovendo precisarsi che il Giudice di legittimità è ritualmente investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, sempre che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (e quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.), rimanendo impedito, invece, l'accesso al sindacato di legittimità del motivo di ricorso che non indichi esaustivamente, ove necessario specificando il contenuto dell'atto processuale inficiato dal vizio di invalidità, gli elementi idonei ad evidenziare la critica formulata all'attività del Giudice di merito.

Il **secondo motivo** di ricorso deve, anch'esso, essere dichiarato inammissibile.

I ricorrenti hanno allegato che la "*eccezione di carenza di interesse ad agire e di legittimazione*" di DOBANK s.p.a. era stata dedotta in primo grado, dal proprio difensore, a verbale di udienza 19.1.2017, svoltasi avanti il Tribunale di Vicenza, e che sulla questione il Giudice di primo grado si era pronunciato espressamente, affermando che sussisteva la legittimazione processuale attiva di DOBANK s.p.a. "*non in proprio ma quale mandataria di UNICREDIT s.p.a.*" (cfr. ricorso pag. 9). I ricorrenti affermano di avere proposto, con la comparsa di costituzione e risposta in grado di appello (e di

avere reiterato nella comparsa conclusionale in grado di appello), la “*diversa*” eccezione di carenza di legittimazione attiva sostanziale di DOBANK s.p.a., denunciando “*il difetto di titolarità del diritto di azione in capo alla medesima*”, in quanto la società non aveva fornito prova di agire nella qualità di mandataria di UNICREDIT s.p.a.

Il motivo di ricorso non rispecchia il canone del requisito prescritto dall’art. 366co1 n. 3 c.p.c..

La distinzione posta tra questione attinente il “*difetto di legittimazione processuale ad agire*”, che sarebbe stata decisa dal Giudice di prime cure, e questione attinente, invece, al “*difetto di titolarità del diritto di azione*”, proposta aventi il Giudice di appello, e che questi avrebbe implicitamente erroneamente deciso, non è idoneamente esplicitata nella esposizione del motivo.

Da un lato, non viene neppure trascritta la statuizione della sentenza del Tribunale che avrebbe deciso sul punto, non essendo pertanto in grado questa Corte di verificare la differenza tra le “*eccezioni pregiudiziali*” effettivamente decise, rispettivamente, in primo grado ed - implicitamente - in secondo grado; dall’altro lato, non essendo individuabile alcun discrimine tra le eccezioni pregiudiziali, così come formulata a verbale, in primo grado, dal difensore, e come successivamente svolta nella comparsa di risposta in grado di appello, vertendo entrambe - come sembra doversi comprendere dalla esposizione del motivo - sul difetto di prova del rapporto di mandato e della procura “*ad negotia*”, e quindi sulla assenza, in capo a DOBANK s.p.a., dei poteri di rappresentanza tanto processuale che sostanziale conferiti da UNICREDIT s.p.a..

Orbene la eccezione del “*difetto di legittimazione attiva*” di DOBANK s.p.a., attiene in entrambi i casi alla medesima condizione di ammissibilità dell’azione, che se non declinata - alla stregua delle indicazioni fornite da Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 - come intrinseco difetto del diritto di azione, per essere stata affermata nella domanda la tutela di un diritto altrui, in contrasto con l’art. 81 c.p.c, non può che essere allora diretta alla contestazione, riferita alla parte che agisce in giudizio, del difetto di rappresentanza del soggetto rappresentato, in capo al quale deve ravvisarsi la titolarità del diritto di natura sostanziale controverso, verifica che deve essere condotta

da parte del Giudice di merito ed anche di legittimità alla stregua dei parametri di controllo individuati dall'art. 182 c.p.c.. In tal senso appaiono, infatti, svilupparsi gli argomenti difensivi addotti a supporto del motivo di ricorso, venendosi ad incentrare la critica rivolta alla sentenza di appello - salvo un'inconferente digressione sulla natura di "mera difesa" della contestazione di merito della titolarità attiva o passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio - interamente sulla assenza di prova, cui era onerata DOBANK s.p.a., dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale conferiti da UNICREDIT s.p.a., sul presupposto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui non è dato disgiungere - stante appunto il limite imposto dall'art. 81 c.p.c. - il conferimento ad un terzo dei soli poteri di rappresentanza processuale, dai poteri di disposizione del diritto controverso (giurisprudenza consolidata: **Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 4666 del 08/05/1998; id. Sez. U, Sentenza n. 24179 del 16/11/2009**).

Rimane, pertanto, del tutto indimostrata la asserita "diversità" delle *eccezioni pregiudiziali*, concernenti il difetto di legittimazione attiva di DOBANK s.p.a., formulate in primo grado dal difensore dei convenuti ed in secondo grado dagli appellati.

Con la conseguenza che, non vertendosi nelle ipotesi di vizio di nullità processuale relativo a questione pregiudiziale - pur rilevabile ex officio - sul quale tuttavia il Giudice non ha svolto alcuna verifica, né di vizio invalidante, dedotto dalla parte con eccezione in rito, sulla quale il Giudice di merito abbia tuttavia omesso di pronunciare (o perché questione rimasta assorbita od invece perché da ritenersi implicitamente rigettata), ma vertendosi, invece, su questione attinente alle condizioni di ammissibilità dell'azione, sulla quale il Tribunale si è "*espressamente*" pronunciato, rigettando la relativa eccezione - proposta a verbale di udienza dal difensore delle parti convenute - ed accertando che DOBANK s.p.a. era legittimata ad agire in giudizio, in quanto "*mandataria*" di UNICREDIT s.p.a. (e dunque avendo accertato, in capo alla predetta società, la esistenza dei poteri di rappresentanza processuale e - necessariamente - sostanziale conferiti dalla società mandante, titolare del diritto di credito tutelando: così, peraltro è dato evincere dallo stralcio della sentenza del Tribunale , riportato alla pag. 8

del controricorso), ebbene tutto ciò premesso, ne segue che le parti convenute - pur vittoriose nel merito - avrebbero, allora, dovuto impugnare con appello incidentale condizionato la pronuncia espressa del Giudice di prime cure, che li vedeva soccombenti in ordine alla indicata eccezione pregiudiziale, convertendosi i vizi di nullità della sentenza in motivi di gravame ex art. 161 c.p.c. (si veda **Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 5456 del 06/03/2009** che, nell'esaminare l'ordine delle questioni introdotte nel giudizio di legittimità, ricollega la rilevabilità di ufficio delle questioni pregiudiziali o preliminari di merito, alla assenza di una "pronuncia esplicita" sul punto da parte dei Giudici di merito; cfr. **Corte cass. Sez. U - , Sentenza n. 11799 del 12/05/2017**, pur se con riferimento alle eccezione di merito, sul criterio di discriminazione tra l'onere della mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. della questione ritualmente dedotta e sulla quale il Giudice non si è pronunciato, e l'onere invece della proposizione dell'appello incidentale ex art. 343 c.p.c., nel caso in cui sulla eccezione sia stata emessa una "pronuncia esplicita od implicita" di rigetto; conf. **Corte cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24658 del 19/10/2017; id. Sez. L -, Sentenza n. 21264 del 28/08/2018**).

In difetto di impugnazione in appello, da parte dei convenuti-appellati, della pronuncia esplicita del Tribunale avente ad oggetto l'accertamento della "*legittimazione attiva*" di DOBANK s.p.a., questione che non poteva pertanto essere oggetto di mera "*riproposizione*" ex art. 346 c.p.c., sulla stessa deve ritenersi ormai formato il giudicato interno, rimanendo in conseguenza preclusa la reiterazione, con il motivo di ricorso per cassazione, della deducibilità del vizio di nullità processuale (per omessa rilevazione, del difetto di legittimazione attiva di DOBANK s.p.a. nei precedenti gradi di merito), motivo che deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Con il **quarto motivo** i ricorrenti impugnano la sentenza di appello per *violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c., in relazione all'art. 360 col n. 3 c.p.c.*, denunciando la erroneità della statuizione che aveva reputato insussistente la residua capienza del patrimonio immobiliare dei debitori in garanzia.

Sostengono i ricorrenti che spetta al creditore che agisce in revocatoria fornire prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, e dunque grava su di esso anche la prova della insufficienza del residuo patrimonio del debitore alla eventuale soddisfazione in via esecutiva del credito.

Con il **quinto motivo** viene denunciato il vizio di *violazione o falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c., 2697 e 2901 c.c. in relazione all'art. 360 col n. 3 c.p.c.*

Assumono i ricorrenti che, indipendentemente dal criterio di riparto dell'onere probatorio, la sufficienza del residuo patrimonio in funzione della garanzia generica del credito, avrebbe dovuto essere considerata fatto incontestato dal Giudice di secondo grado, in quanto, nella comparsa di costituzione i convenuti avevano, appunto, allegato la capienza del patrimonio immobiliare residuo dopo l'atto dispositivo, e tale circostanza non era stata contestata.

I motivi quarto e quinto, entrambi concernenti la prova della capienza della garanzia generica ex art. 2740 c.c., vanno trattati congiuntamente.

L'argomento difensivo svolto con il **quarto motivo** non ha alcun pregio, ponendosi in contrasto, peraltro senza addurre nuovi argomenti che inducano a rimeditare la soluzione adottata sul criterio di riparto dell'onere probatorio, con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e con il principio di diritto secondo cui, il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria: ne consegue che, avendo l' "*actio pauliana*" la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l' "*eventus damni*" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione

esecutiva l'eccepsca, fornire la prova (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 966 del 17/01/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 15310 del 07/07/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015).

La distinzione ipotizzata dai ricorrenti tra beni residui iscritti nei pubblici registri e altri beni non inficia il predetto criterio di riparto, per il quale la prova che deve essere fornita non si esaurisce nella mera descrizione dei beni residuati al patrimonio del debitore, ma ha ad oggetto, sul piano quantitativo, la consistenza patrimoniale degli stessi rispetto all'importo del credito e sul piano qualitativo la assimilazione dei beni residui alla natura e caratteristiche del bene dismesso. E l'onere probatorio, allora, non può che gravare ex art. 2697 c.c. sul convenuto in revocatoria, atteso che la prova richiesta ha ad oggetto il fatto costitutivo della eccezione di merito con la quale si intende paralizzare la pretesa del creditore di rendere inopponibile nei suoi confronti la efficacia dell'atto dispositivo, pretesa fondata, a sua volta, sul previo adempimento da parte del creditore della prova della variazione "*in pejus*" quali-quantitativa della originaria garanzia generica offerta dal debitore, prova quest'ultima soddisfatta, nel caso di specie, dalla peculiare tipologia dell'atto dispositivo compiuto (conferimenti di bene immobile nel fondo patrimoniale della famiglia), in quanto volto a limitare le azioni esecutive che l'art. 170 cod. civ. circostrive ai soli debiti contratti per i bisogni della famiglia.

Anche la censura svolta con il **quinto motivo** è infondata.

Risulta dalla sentenza di appello che il Tribunale aveva esaminato e valutato nel merito le prove fornite dai convenuti in ordine alla residua consistenza del residuo patrimonio offerto alla garanzia generica, ritenendolo capiente. La Corte d'appello non ha, invece, ritenuto di condividere tale accertamento, rilevando che la mera allegazione della proprietà di altri due beni immobili - gravati da ipoteca giudiziale iscritta da altro creditore - e la allegata presenza di numerosi altri coobbligati in garanzia, non consentiva di ritenere assolto l'onere probatorio richiesto agli appellati, difettando la dimostrazione della effettiva consistenza del valore patrimoniale dei beni, ed essendo

irrilevante - ai fini della idonea contestazione dell' "*eventus damni*" - la mera presenza di altri condebitori in garanzia.

Tale la statuizione impugnata, fondata sulla selezione ed apprezzamento del materiale istruttorio prodotto dalle parti, risulta, dunque, inapplicabile il "*principio di non contestazione*" ex art. 115, comma 1, c.p.c., che opera solo allorquando il fatto oggetto della verifica sia rimasto "*ab origine*" al di fuori del "*thema probandum*", e non anche, invece, quando il Giudice di merito abbia dato egualmente corso alle deduzioni probatorie delle parti in ordine al fatto - sebbene incontestato - ed abbia poi valutato tali risultanze istruttorie in funzione dell'accertamento, in concreto, del fatto oggetto della verifica istruttoria: in tal caso, infatti, l'accertamento probatorio operato in concreto, in mancanza di tempestiva eccezione della parte interessata volta a far valere la "non contestazione" del fatto e la sua estraneità al "*thema probandum*", non può essere "ex post" destituito di rilevanza attraverso un recupero tardivo della eccezione non precedentemente proposta.

Risulta, peraltro, dalla sentenza di appello, che l'azione revocatoria era stata introdotta dal creditore proprio sul presupposto della insufficiente capienza del residuo patrimonio rimasto ai debitori in garanzia, e costituito da "*due soli beni di modesto valore*" che erano gravati da ipoteca giudiziale iscritta a favore di altro creditore. Il fatto - inerente alla capienza del patrimonio residuo dopo gli atti di costituzione dei fondi patrimoniale ex art. 167 c.c. - risultava quindi "contestato" fin dall'origine, ed allora la mera affermazione contraria, contenuta nella comparsa di risposta delle parti convenute in primo grado, risolvendosi in una mera contrapposizione difensiva, era evidentemente del tutto inidonea a costituire lo stesso presupposto oggettivo dell'accertamento di una eventuale condotta "non contestativa" della parte attrice.

In ogni caso il "*principio di non contestazione*" opera esclusivamente in relazione alla dimostrazione di un fatto storico, che altrimenti renderebbe necessaria la verifica istruttoria, mentre, nella specie, la questione controversa attiene, non ad un fatto storico (tale essendo la esistenza dei beni residui), ma ad una valutazione della consistenza

patrimoniale ossia alla stima di valore dei beni rimasti, dopo gli atti dispositivi, nel patrimonio dei debitori in garanzia.

Ed è appena il caso di notare come le nozioni di sufficienza od insufficienza di un complesso di beni non hanno ad oggetto un evento storico determinato, ma implicano un giudizio di valore espresso in base ad un complesso di parametri che rispondono a criteri economici, finanziari e commerciali che ne consentono appunto la stima: orbene, appare opportuno considerare che la fattispecie esaminata nel precedente giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti (Corte cass. 3-VI sez. n. 8345/2018, non massimata), non può ritenersi pertinente, in quanto, da un lato, dalla motivazione della sentenza si evince che la capienza del patrimonio del debitore convenuto in revocatoria era stata, in quel caso, oggetto di specifico accertamento probatorio in concreto; dall'altro lato, la mera proposizione estrapolata dalla medesima motivazione - che appare rivestire una funzione di argomento soltanto "ad abundantiam" -, per cui la stima della consistenza del patrimonio era stata condotta "sulla base di dati che non erano stati specificamente contestati", non potrebbe comunque supportare la tesi difensiva dei ricorrenti in quanto, nella fattispecie, non risulta essere stato indicato alcun "dato" o "criterio" esplicativo della consistenza del valore patrimoniale dei beni residui.

Con il *sesto motivo* i ricorrenti deducono il vizio di *violazione degli artt. 115 comma 2, 702 quater c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2901 c.c., in relazione all'art. 360 col n. 3 c.p.c.*

Sostengono i ricorrenti di avere indicato il criterio di stima del valore di mercato dei beni immobili residui "facendo riferimento ad un rapporto tra il valore catastale (risultante dagli estratti catastali prodotti in allegato al ricorso) e il valore medio di mercato, così come risultante da una indagine operata da "Il Messaggero" (prodotta sub doc. 14 allegato alla comparsa)...". Contestano la statuizione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto indimostrata la capienza della residua garanzia generica, disattendendo i criteri di stima indicati dagli appellati, senza disporre, come avrebbe dovuto, una consulenza tecnica di ufficio.

Il motivo è inammissibile ed infondato.

E' inammissibile, in quanto neppure viene specificato se e quali criteri di stima del valore venale degli immobili fossero stati indicati, non essendo al riguardo perspicuo il riferimento ad un inesplorato "rapporto" tra due differenti valori: il motivo, quindi, difetta dell'elemento di specificità ex art. 366co1 n. 4 c.p.c., non individuando le ragioni per le quali l'accertamento della incapacienza, contenuto nella sentenza impugnata, debba essere censurato.

E' infondato, in quanto la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del Giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario, e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007; id. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020). La Corte territoriale ha desunto la incapacienza sia dal numero di immobili (solo due), sia dal fatto che erano gravati dalla iscrizione di altra ipoteca giudiziale, sia dal valore indicato negli estratti catastali: da tale complessiva valutazione ha tratto il convincimento che la garanzia offerta non fosse sufficiente ad assicurare l'eventuale azione esecutiva a tutela del credito. In relazione a tale valutazione, alcun obbligo insorgeva per il Giudice di merito di disporre una consulenza tecnica di ufficio.

Spettava, eventualmente, ai ricorrenti, allora, specificare e dimostrare che, alla stregua degli elementi allegati e prodotti in giudizio, precipuamente dei criteri diversi di stima in ipotesi indicati nella indagine de "Il Messaggero", si imponeva alla Corte territoriale di giustificare "aliunde" il proprio convincimento o, in alternativa, svolgere l'accertamento peritale ex officio.

Con il *settimo motivo* i ricorrenti censurano la sentenza di appello per *violazione degli artt. 167, 170 e 2901 c.c., in relazione all'art. 360co1 n. 3 c.p.c.*

I ricorrenti sostengono che la qualificazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, come atto a titolo gratuito, debba essere rimeditata, con la conseguenza che la decisione della Corte territoriale non potrebbe trovare fondamento soltanto nella consapevolezza dei debitori-disponenti di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, ma dovrebbe essere accertato anche l'elemento soggettivo della "*scientia damni*" nella condotta riferibile alle rispettive coniugi, che avevano partecipato alla stipula dell'atto dispositivo.

Il motivo è infondato.

Tutta la tesi difensiva si incentra sulla qualificazione di "obbligato", attribuita al coniuge del disponente. Ma la presenza del coniuge (non proprietario del bene immobile conferito nel fondo) alla stipula dello specifico atto costitutivo del fondo patrimoniale, come è stato rilevato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, non immuta la natura gratuita del negozio, desumibile agevolmente nel caso di specie, in cui il bene conferito nel fondo risulta essere di proprietà esclusiva del disponente il quale, alla stipula dell'atto, ha espressamente dichiarato, ai sensi dell'art. 168, comma 1, c.c., che il vincolo di destinazione impresso al bene non produce alcun effetto traslativo, rimanendo immutata la titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul bene (come emerge dalla parziale trascrizione degli atti pubblici costitutivi dei fondi, riportata nella nota 2, alla pag. 3-4 del ricorso per cassazione).

Questa Corte ha, peraltro, già esaminato, in altre analoghe fattispecie negoziali, la medesima questione della natura onerosa o gratuita del vincolo di destinazione impresso dal disponente ad un bene immobile, rilevando la assenza di onerosità tutte le volte in cui rimanga immutata la situazione giuridica originaria di appartenenza del bene: sia con riferimento all'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29727 del 15/11/2019), sia con riferimento all'istituzione di un "*trust*" familiare (cfr. Corte cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9320 del 04/04/2019). In tutte le indicate fattispecie negoziali, è stato rilevato che non vi è luogo all'adempimento di un preesistente obbligo o dovere giuridico di fonte legale o

volontaria, ma viene in questione il compimento di un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita il diminuito vantaggio patrimoniale di un bene, al quale sono stati apposti limiti di carattere funzionale al potere di disposizione del proprietario, in un'attribuzione patrimoniale in favore del disponente. Essendo poi appena il caso di osservare come la natura gratuita dell'atto dispositivo non trasformi per ciò stesso l'atto negoziale di costituzione del fondo patrimoniale in un atto di liberalità, non essendo richiesto nel disponente a titolo gratuito anche lo spirito di liberalità.

Non contraddice a tale ricostruzione della natura gratuita dell'atto di disposizione, la partecipazione, all'atto costitutivo del fondo, del coniuge non titolare della proprietà sul bene conferito e che, unitamente ai figli, è il soggetto avvantaggiato dal vincolo di destinazione, non potendo desumersi dal mero intervento all'atto pubblico l'assunzione da parte del coniuge di obbligazioni in nesso di corrispettività, né di altre autonome obbligazioni aventi ad oggetto attribuzioni patrimoniali rivolte a vantaggio del disponente. Né vale richiamare, in contrario, gli obblighi reciproci di mantenimento e di assistenza materiale tra i coniugi e gli obblighi di mantenimento che entrambi i genitori hanno verso la prole. Trattasi, infatti, di doveri previsti dalla legge che insorgono per il fatto stesso dell'acquisto dello status di coniuge o di genitore e dei conseguenti rapporti che vengono ex lege ad instaurarsi tra i componenti della famiglia, diverso essendo l'adempimento di tali obblighi, rispetto alle determinazioni, del tutto volontarie e discrezionali, che contraddistinguono le scelte dei coniugi attinenti al regime patrimoniale della famiglia ed alla valutazione - di mera opportunità - di costituire o meno anche un fondo patrimoniale, apponendo ai beni in esso conferiti un vincolo di destinazione alle esigenze della famiglia: essendo appena il caso di osservare come l'adempimento del dovere rivolto a soddisfare le esigenze abitative della famiglia, può senza tema essere pienamente assicurato senza la necessità di dover vincolare l'immobile in proprietà, in un fondo ex art. 167 c.c..

Per il resto gli argomenti esposti nel motivo di ricorso rivestono carattere generale ed astratto, involgendo esempi formulati in via di mera ipotesi e comunque non

riconducibili in alcun modo alla fattispecie concreta, non essendo neppure disvelato quale sia l'effettivo regime patrimoniale delle due famiglie (comunione o separazione dei beni), occorrendo opportunamente notare, soltanto, come rimanga del tutto estraneo alla questione controversa, sia l'accertamento della causa negoziale della costituzione del fondo patrimoniale, sia dei motivi che hanno determinato il coniuge-genitore al compimento dell'atto dispositivo, richiedendo, la fattispecie delineata dall'art. 2901 c.c., di verificare se, in relazione alla insorgenza del credito, l'atto dispositivo a titolo gratuito possa o meno ritenersi compiuto nella consapevolezza di sottrarre il bene immobile alla garanzia patrimoniale generica del creditore, ponendo l'art. 2901, comma 3, c.c., quale unico limite alla proponibilità della azione volta ad dichiarare la inefficacia relativa dell'atto dispositivo, la necessità di adempiere ad un debito scaduto, ipotesi che non ricorre nella fattispecie.

Con l'**ottavo motivo** si censura la sentenza di appello per *violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c., in relazione all'art. 360 col n. 3 c.p.c.*

Sostengono i ricorrenti che la sentenza di appello avrebbe errato nel valutare gli elementi probatori relativi all'accertamento della "*scientia damni*", non avendo considerato la Corte territoriale che solo i beni immobili destinati alla abitazione erano stati conferiti nei fondi patrimoniali, e che esistevano altri immobili in proprietà e vi erano altri soggetti garanti.

Il motivo è inammissibile, sia in quanto è volto a veicolare attraverso il vizio di errore di diritto, una contestazione rivolta alla ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque un errore di fatto; sia in quanto non individua "*fatti storici*" omessi dalla valutazione del Giudice di appello e che se fossero stati correttamente esaminati, avrebbero determinato un diverso esito della lite: la Corte d'appello ha, infatti, espressamente esaminato entrambi gli elementi circostanziali indicati, ritenendo insufficiente la garanzia generica offerta dai beni immobili, non conferiti nei fondi, ed irrilevanti, ai fini della fattispecie delineata dall'art. 2901 c.c., le situazioni patrimoniali riferibili a soggetti diversi da

coloro che avevano compiuto gli atti dispositivi, di cui si chiedeva la inopponibilità degli effetti.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese in favore della parte resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 24/ 11/2020